



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 31/07/2018

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione stipulato tramite mandataria il 9 maggio 2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 15 luglio 2016 il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede la restituzione, a titolo di oneri commissionali e di premio non goduti, della somma complessiva di € 1.790,46 oltre ristoro delle spese di assistenza difensiva.

In particolare, il ricorrente invoca la retrocessione *pro quota* di tutte le voci di costo addebitate in contratto ad eccezione della provvigione per l'intermediario del credito, per la quale chiede la restituzione integrale in ragione della nullità della relativa clausola contrattuale, violativa dell'art. 125-*novies*.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente eccependo:

- l'avvenuto rimborso, in sede di anticipata estinzione, dell'importo di € 646,88 a titolo di "commissioni della mandante", € 436,36 a titolo di "commissioni di gestione" ed € 97,14 a titolo di "provvigioni di distribuzione";
- la non rimborsabilità delle commissioni di accensione e delle provvigioni agente in quanto riferibili ad attività di natura chiaramente *up front*.

Ciò posto, manifesta la propria disponibilità a retrocedere al ricorrente l'ulteriore importo di € 261,04 a titolo di integrazione delle commissioni di gestione non maturate, oltre ad € 20,00 per la proposizione del ricorso.

Pertanto chiede il rigetto di ogni maggior pretesa avanzata dal ricorrente.

**DIRITTO**

1. Quanto alla domanda principale di restituzione integrale della provvigione dell'intermediario del credito, il ricorrente sostiene che nel caso di specie difetta l'accordo scritto circa il compenso da versare a detto intermediario, dovendosi intendere come tale – in base alla normativa di settore – anche l'agente in attività finanziaria. Al riguardo si rammenta che il Collegio di coordinamento ha limitato la riferibilità dell'art. 125-*novies* al mediatore creditizio con decisione n. 9585/17: “Ne consegue che il disposto di cui all'art. 125-*novies*, comma 2, del TUB trova piena applicazione nei confronti dei mediatori creditizi, i quali, a differenza degli agenti, operano su incarico del cliente, cui conseguentemente possono chiedere il pagamento di una provvigione, ma non nei confronti degli agenti inattività finanziaria, posto che questi ultimi agiscono esclusivamente su mandato dell'ente finanziatore. La sicura riferibilità al rapporto cliente/mediatore del 'compenso' cui si riferisce l'art. 125-*novies* è del resto confermata dal disposto dell'art. 128-*sexies*, comma 3-*bis* in cui - con riferimento alla nuova figura di mediatore creditizio, prevista nel comma 2-*bis*, 'che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma' - precisa che “per queste attività è remunerato esclusivamente dal cliente” (i commi 2-*bis* e 3-*bis* sono stati inseriti dal d.lgs. 21 aprile 2016, n. 70)”. Non trova quindi accoglimento l'istanza di parte attrice.

2. Premesso che debbono essere restituiti *pro rata temporis* i premi anticipatamente versati e non goduti per l'estinzione anticipata del prestito, quanto alle commissioni il Collegio osserva che:

a) la commissione intermediario mandante ha natura *recurring* (annoverando anche attività durevoli per l'intero ammortamento, quali le segnalazioni di vigilanza, le operazioni di copertura del rischio di andamento di tassi di interesse) ma il suo rimborso va circoscritto alla quota del 40% come previsto in contratto;

b) la commissione di accensione ha del pari natura *recurring* per orientamento condiviso dei collegi (sono presenti anche qui attività durevoli quali, ad esempio, l'archiviazione della documentazione per il periodo previsto dalla legislazione vigente);

c) la commissione di gestione ha natura *recurring* essendo funzionale alla copertura di ogni onere e costo afferente la gestione del finanziamento durante la vita del piano di ammortamento;

d) la provvigione agente/mediatore ha anch'essa natura *recurring* perché riferita a intermediari che non sono *ex lege* abilitati esclusivamente ad attività precontrattuali.

3. La serialità delle questioni trattate impedisce l'accoglimento dell'istanza di ristoro delle spese di assistenza difensiva.

4. In relazione a quanto precede, considerato che il prestito è stato estinto in corrispondenza della 51ma rata; che in conteggio estintivo sono state restituite le somme di € 646,88 per commissione mandante, € 436,36 per commissione di gestione ed € 97,14 per provvigione di distribuzione:

commissione mandante	- € 388,13
commissione accensione	€ 1.627,27
commissione di gestione	€ 261,04
provvigione agente/mediatore	€ 420,36
per la somma complessiva, ridotta nei limiti della domanda, di € 1.790,46.	



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.790,46.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO